

Regolamento delle Sezioni Regionali SIMPe

REGOLAMENTO **delle Sezioni Regionali SIMPe**

Art. 1

Scopi statutari

La Società Italiana Medici Pediatri – **SIMPe** - può istituire in ogni Regione italiana e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le **Sezioni Regionali della SIMPe** che ne perseguono gli stessi obiettivi statutari a livello decentrato, oltre a:

Rappresentare la **SIMPe** presso le Autorità sanitarie regionali, provinciali, comunali ed aziendali, sostenendole nella programmazione sanitaria rivolta all'infanzia;

Consolidare fattivi rapporti di collaborazione con le Regioni, le Aziende sanitarie, gli Ospedali, le Università, il Garante dell'infanzia ed adolescenza, Enti ed Istituzioni pubbliche e private le cui attività interessino il mondo del minore;

Promuovere il raccordo tra i professionisti dell'area pediatrica, attraverso processi volti alla condivisione di percorsi diagnostico-terapeutico-riabilitativi fondati sull'evidenza, di concerto con le Istituzioni sanitarie preposte (Regione, Asl, Aziende Ospedaliere, Università) ed a tutela della salute dell'infanzia e dell'adolescenza;

Sviluppare reciproci rapporti con il mondo della scuola per collaborare all'armonico sviluppo psico-fisico del minore, alla corretta gestione del bambino con patologia, alla completa integrazione del bambino immigrato;

Sviluppare rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato e tutti gli Enti aventi tra le loro finalità la tutela del minore;

Consolidare rapporti di collaborazione e di sostegno con le Associazioni dei genitori e le Associazioni aventi quale fine la tutela dei minori con patologie.

Organizzare eventi formativi a livello regionale o provinciale.

Deliberare patrocini ad eventi e/o iniziative di altre Società, Enti o Organizzazioni.

Art. 2

Sezioni Regionali: costituzione

Le Sezioni regionali della SIMPe sono costituite da tutti i Soci ordinari, straordinari e onorari che risiedono nella Regione o vi eleggono domicilio per ragioni di lavoro.

Essi fanno tutti parte dell'Assemblea regionale, ma solo quelli ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 3

Consiglio Direttivo

La Sezione regionale della SIMPe elegge, ogni 5 anni, un **Consiglio Direttivo** composto da:

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Tesoriere

Regolamento delle Sezioni Regionali SIMPe

Tre Consiglieri

Due Consiglieri aggiuntivi nelle Regioni con oltre 100 iscritti

Art. 4

Organismi Direttivi : Presidente

Il **Presidente** rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto.

Art. 5

Organismi Direttivi : Vice Presidente

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impedimento.

In caso di dimissioni, vacanza o impedimento permanente del Presidente, subentra sino alla naturale scadenza del mandato. In caso di vacanza del Vice Presidente, subentra il Tesoriere.

Art. 6

Organismi Direttivi : Segretario

Il **Segretario** collabora con il Presidente in tutte le sue attività relative agli aspetti amministrativi, esclusi quelli strettamente economico-finanziari di spettanza del Tesoriere.

Coordina gli aspetti tecnici delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Organismi Direttivi : Tesoriere

Il **Tesoriere** cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri sociali contabili e di quelli fiscali se previsti. Redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede al controllo delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Per il funzionamento della sezione regionale, il Tesoriere Nazionale, annualmente, versa entro il 30 ottobre alle tesorerie regionali, che ne rilasciano quietanza, entro il 30 ottobre, il 10% delle quote associative degli iscritti della Regione, purchè in regola con il pagamento delle quote annuali di riferimento.

Le Tesorerie regionali hanno comunque la facoltà di richiedere agli iscritti della Regione una quota associativa integrativa che, prima di essere riversata sulle stessa tesoreria regionale, deve affluire nelle casse della Tesoreria nazionale ai fini della tenuta della contabilità centralizzata.

Art. 8

Candidature ed elezioni

Fanno parte del Consiglio Direttivo regionale, quali componenti aggiuntivi e con diritto di voto, il/i membro/i del Consiglio Direttivo Nazionale, residente/i o domiciliato/i nella Regione.

Il Consiglio Direttivo regionale delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente che vale doppio.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente o, in successione, dal Tesoriere.

Regolamento delle Sezioni Regionali SIMPe

Tutte le cariche vengono elette in liste separate nel corso dell'Assemblea regionale elettiva. La votazione avviene a scrutinio segreto e viene eletto alla carica preposta colui che ha raggiunto il maggior numero di voti.

Le candidature devono essere formalizzate a mezzo raccomandata AR presso il domicilio del Presidente regionale uscente, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea regionale elettiva.

Ogni candidatura deve essere sostenuta da almeno dieci soci regionali attraverso la firma e gli estremi del documento di identità.

Un socio non può sostenere la candidatura di più candidati che concorrono alla stessa carica, ma può sostenere più candidati che concorrono a cariche diverse.

La durata del mandato è uguale a quella delle cariche nazionali e si è rieleggibili anche per più mandati.

E' incompatibile la carica di Presidente regionale con quella di componente del Direttivo Nazionale.

L'elettorato attivo e passivo è rappresentato dai soci ordinari residenti o domiciliati nella Regione, in regola con il pagamento delle quote associative.

Hanno diritto di voto anche i nuovi soci purché iscritti da almeno tre mesi prima delle elezioni ed abbiano versato la quota associativa nazionale.

Art. 9

Patrocini

Il Consiglio Direttivo Regionale può accordare il proprio patrocinio a Corsi, Manifestazioni, Eventi organizzati dalla stessa Sezione regionale della SIMPe e da altre Società, Enti, Organizzazioni.

La concessione del patrocinio deve essere sottoposta alla valutazione preventiva dell'Ufficio di Presidenza Nazionale il quale, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, deve esprimere il proprio parere attraverso una propria deliberazione.

Decorso tale periodo il patrocinio si intende accordato d'ufficio.

Il parere negativo è determinato esclusivamente da motivi di non congruenza dell'evento ai dettati statutari della SIMPe.

Art. 10

Assemblea degli Iscritti: il Congresso Regionale SIMPe

L'Assemblea degli Iscritti coincide con Il Congresso Regionale, che viene celebrato almeno una volta l'anno, ma comunque entro il 30 aprile.

Esso viene convocato, con preavviso di almeno 30 giorni, dal Presidente Regionale, su deliberato del Direttivo Regionale che ne stabilisce la data, la sede ed i contenuti scientifici.

Il Congresso Regionale persegue gli obiettivi statutari dell'Associazione, raccoglie ed elabora le direttive nazionali per la loro esecuzione locale, comunque demandata al Consiglio Direttivo per gli aspetti tecnico-burocratici.

Il Congresso Regionale può, altresì, formulare bisogni formativi o comunque procedure utili al miglioramento dell'assistenza al bambino. Tali suggerimenti saranno anche riportati in sede nazionale attraverso il Coordinamento delle Sezioni Regionali.

In occasione del Congresso Regionale annuale, il Tesoriere Regionale espone all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'annualità dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Regolamento delle Sezioni Regionali SIMPe

Fanno parte del Congresso Regionale tutti gli iscritti della Regione.

Qualora l'Assemblea fosse elettiva, hanno potere di voto solo i soci ordinari.

Art. 11

Rinvii alla Statuto Nazionale

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento vale quanto riportato nello Statuto Nazionale della SIMPe e, in caso di non presenza, quanto previsto dalle leggi vigenti.

Data 08/02/2017